

COMUNE DI GORIZIA

MINISTERO DELLA CULTURA
BIBLIOTECA STATALE ISONTINA

**Convenzione tra il Comune di Gorizia e la Biblioteca Statale Isontina
per il funzionamento della Biblioteca Civica di Gorizia**

Tra

il Comune di Gorizia, rappresentato per il presente atto da Mariapia Zampa, nata Martignacco (UD) CF ZMPMRP60P48E982W e domiciliata per la carica a Gorizia, in piazza del Municipio n. 1, nella sua qualità di Dirigente del Servizio della Cultura degli Eventi e della Promozione Territoriale del Comune di Gorizia e, come tale, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune stesso, che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e dell'art. 42, comma 4, lett. c), dello Statuto comunale

e

la Biblioteca Statale Isontina, rappresentata per il presente atto da Luca Caburlotto, nato a Padova il 14.10.1966, C.F. CBRLCU66R14G224H, domiciliato per la carica a Gorizia, in via Goffredo Mameli n. 12, presso la Biblioteca Statale Isontina nella sua qualità di direttore *ad interim*, giusta il decreto del Direttore generale archivi 26 aprile 2024, n. 357

per

il funzionamento e la gestione tecnico-scientifica ed economica della Biblioteca Civica di Gorizia

Premesso

che con Deliberazione Giuntale n. 135 dd. 13.06.2024 è stato approvato il proseguimento del rapporto convenzionale relativo alle finalità indicate e ciò sulla base di apposito disciplinare;

Visti

l'art. 102, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che prevede che “al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112”;

l'art. 111, comma 1, del medesimo d. lgs. 42/2004, per il quale “le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali”;

l'art. 112, commi 1 e 4, del medesimo d. lgs. 42/2004, che prevede che “lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101 [Istituti e luoghi della cultura], nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice” e “stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi”;

Considerato

che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica - come sancito dalla Costituzione - attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Deposito del patrimonio civico)

1. I manoscritti, le pergamene, le carte geografiche, i libri a stampa antichi e moderni, e ogni altro materiale documentario costituente il patrimonio della Biblioteca Civica di Gorizia (d'ora in avanti: Biblioteca Civica) vengono affidati alla Biblioteca Statale Isontina a titolo di deposito ai sensi dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Art. 3

(Consegna e inventario)

1. Il patrimonio di cui all'art. 2 resta di proprietà esclusiva ed assoluta del Comune di Gorizia e viene preso in consegna dal direttore *pro tempore* della Biblioteca Statale Isontina secondo il relativo inventario.

2. L'inventario della Biblioteca Civica è costantemente aggiornato con la distinta delle variazioni intervenute.

3. In caso di vacanza del direttore della Biblioteca Statale Isontina, la consegna di cui al comma 1 è assunta dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura.

4. Il patrimonio di cui all'art. 2 è oggetto di passaggio di consegne al cambio del direttore della Biblioteca Statale Isontina.

Art. 4

(Gestione)

1. La Biblioteca Civica forma, dal punto di vista bibliografico, assieme alla Biblioteca Statale Isontina, un unico istituto bibliotecario retto secondo il regolamento delle biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, *Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali*.

Art. 5

(Funzionamento)

1. L'Istituto come descritto all'art. 4, legalmente rappresentato dal direttore *pro tempore* della Biblioteca Statale Isontina, è per quanto riguarda il funzionamento amministrativo, scientifico, tecnico e gestionale subordinato al controllo del Ministero della cultura nelle sue varie articolazioni e agli organi di controllo degli Uffici dello Stato.

Art. 6

(Impegni della Biblioteca Statale Isontina)

1. La Biblioteca Statale Isontina, nell'adempimento delle norme di tutela del patrimonio culturale e del regolamento di cui all'art. 4 e secondo i principi scientifici e tecnici della biblioteconomia e dell'archivistica, nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Testo unico per la sicurezza sul lavoro*, informandone il proprio personale, si impegna a:

a) curare lo sviluppo bibliografico e archivistico della Biblioteca Civica secondo le finalità di promozione della cultura nello spirito delle tradizioni storiche goriziane, provinciali e regionali, per le quali l'istituzione sorse;

b) provvedere, secondo i criteri di cui alla lettera precedente, alle acquisizioni bibliografiche e archivistiche rese possibili dai fondi assegnati dal Comune di Gorizia, privilegiando i settori della narrativa, sia per ragazzi che per adulti, e l'aggiornamento e l'arricchimento del Fondo Carlo Michelstaedter;

c) distinguere il patrimonio della Biblioteca Civica mediante appositi contrassegni, ad attestazione della proprietà del Comune di Gorizia, tenerlo annotato in separati registri di ingresso e in distinti inventari e assicurare la separata collocazione delle relative raccolte.

2. In caso di scioglimento o trasferimento in altra città della Biblioteca Statale Isontina o di rescissione della presente convenzione, il patrimonio bibliografico e archivistico della Biblioteca Civica, secondo le risultanze dell'inventario vigente, viene immediatamente riconsegnato al Comune di Gorizia, che assume le spese di ritiro.

3. Il Comune di Gorizia ha diritto in qualsiasi momento, congiuntamente e in contraddittorio al direttore *pro tempore* della Biblioteca Statale Isontina, di verificare gli inventari, richiedere l'elenco degli acquisti effettuati per conto della Biblioteca Civica ed effettuare il sopralluogo ai depositi per verificare la corretta tenuta del proprio patrimonio.

Art. 7

(Impegni del Comune)

1. Il Comune di Gorizia, tenuto conto - oltre alle spese di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) - dei costi di occupazione degli spazi per metri lineari 2312,81 alla data di stipula della presente convenzione - salvo gli spazi ulteriori riservati all'incremento della Biblioteca Civica - della partecipazione alle spese delle utenze, delle pulizie e delle manutenzioni ordinarie, della partecipazione alle spese di personale per tutti i compiti amministrativi, tecnici, scientifici e gestionali disciplinati dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese le procedure di individuazione dei testi da acquistare sul mercato ordinario o antiquario per il Fondo Carlo Michelstaedter, le procedure di acquisto, liquidazione, pagamento, inventariazione e catalogazione, la collocazione a scaffale, la distribuzione in consultazione o in prestito locale e interbibliotecario, il *document delivery*, il servizio di informazione al pubblico diretto, telefonico o via posta elettronica, l'apertura dell'immobile e delle sale di consultazione, la gestione della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Testo unico per la sicurezza sul lavoro*, si impegna a:

a) corrispondere un contributo annuo di € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun anno di riferimento della presente convenzione; tale contributo sarà erogato direttamente dal Comune di Gorizia entro il 30 giugno di ciascun anno.

b) individuare e perseguire, di concerto con la Biblioteca Statale Isontina, ogni altra possibile fonte di finanziamento per la valorizzazione della Biblioteca Civica con riferimento alla realizzazione di progetti specifici coerenti con lo spirito e gli obiettivi del presente accordo e a proseguire per quanto di propria competenza nelle attività necessarie al riconoscimento della Biblioteca Civica quale "Biblioteca d'interesse regionale" di cui all'art. 30 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2015, n. 23.

c) a collaborare con la Direzione della Biblioteca Statale Isontina alla razionalizzazione degli spazi e dei magazzini ove si trova collocato il patrimonio della Biblioteca Civica, anche in funzione della conseguente possibilità di recuperare la funzione dello spazio dedicato già a Sala Conferenze, ora

interamente utilizzato a deposito (ala C – secondo piano della sede di via Mameli 12, con accesso dal loggiato) e restituirlo alla città e alla pubblica fruizione anche in previsione degli eventi legati a GO!2025, e di metterlo a disposizione anche del Comune, salvo accordo con la Direzione della Biblioteca Statale Isontina sulle date di utilizzo secondo gli ordinari orari di apertura, senza l'applicazione di canoni di concessione o di spese per utenze;

d) a finanziare con risorse proprie l'acquisto di scaffalature "compatte" per la risistemazione del complesso del patrimonio librario appartenente alla Biblioteca Civica nelle modalità e nelle tempistiche che verranno concordate di concerto con la Direzione e i tecnici della Biblioteca Statale.

Art. 8
(Durata)

1. La presente convenzione ha durata dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2028. Le parti convengono che essa decorre dalla data suddetta a prescindere dalla sua formale sottoscrizione.

2. L'eventuale rescissione anticipata può avvenire con preavviso dell'una o dell'altra parte contraente di almeno sei mesi.

Art. 9
(Spese di stipula)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comune di Gorizia.

Art. 10
(Registrazione)

1. Il presente atto non è soggetto alla registrazione, ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11
(Trattamento dati dell'accordo)

1. Il Comune di Gorizia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12
(Contenzioso)

1. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni disaccordo nascente da diverse interpretazioni della presente convenzione.

2. In caso di controversia circa l'applicazione del presente atto, sarà competente il Foro di Gorizia.

Art. 13
(Comunicazione e pubblicazione)

1. La presente convenzione viene inviata tempestivamente alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura e viene pubblicato sul sito della Biblioteca Statale Isontina e del Comune di Gorizia.

Per il Comune di Gorizia Mariapia Zampa
(firmato digitalmente)

Per la Biblioteca Statale Isontina Luca Caburlotto
(firmato digitalmente)

Gorizia, 26 giugno 2024